



## **La Corte annulla la sentenza del Tribunale che ha annullato l'iscrizione di Al-Aqsa nell'elenco delle persone o gruppi le cui risorse economiche sono congelate**

*Le misure adottate dal Consiglio nei confronti di Al-Aqsa sono conformi al diritto dell'Unione in materia di lotta al terrorismo*

Dal 2003 la fondazione olandese Al-Aqsa si oppone in giudizio all'iscrizione e al mantenimento nell'elenco, redatto dal Consiglio, delle persone e entità le cui risorse economiche sono congelate nell'ambito della lotta al terrorismo. Una prima serie di decisioni del Consiglio - con le quali esso aveva iscritto e successivamente mantenuto la Al-Aqsa nell'elenco in parola - è stata annullata da una sentenza del Tribunale del 2007 per carenza di motivazione<sup>1</sup>. Una seconda serie di misure del Consiglio relative agli anni 2007-2009 è stata annullata da una sentenza del Tribunale del 2010, in quanto i Paesi Bassi avevano abrogato il decreto che disciplina le sanzioni in materia di terrorismo (Sanctieregeling) adottato nei confronti di Al-Aqsa e sul quale, in ultima analisi, si basavano le misure del Consiglio. L'iscrizione e il successivo mantenimento nell'elenco presupponevano, infatti, che fosse stato attivamente svolto un procedimento nazionale d'indagini o di azioni penali per attività terroristiche o che fosse già stata pronunciata una sanzione nei confronti del soggetto interessato<sup>2</sup>.

La Corte di giustizia, nell'ambito di un'impugnazione proposta dalla fondazione Al-Aqsa (C-539/10 P) e dai Paesi Bassi (C-550/10 P) avverso l'ultima sentenza del Tribunale menzionata, è invitata ad esaminare le condizioni per il congelamento delle risorse economiche.

Con la sentenza odierna la Corterespinge, anzitutto, il ricorso di Al-Aqsa nella causa C 539/10 P in quanto irricevibile, considerato che esso verte unicamente sulla modifica di talune motivazioni della sentenza impugnata.

Successivamente, riguardo all'impugnazione dei Paesi Bassi nella causa C-550/10 P, la Corte constata che il Tribunale, avendo ritenuto che, una volta abrogata la Sanctieregeling, non sussistesse più un «sostrato» di diritto nazionale idoneo a giustificare adeguatamente il mantenimento di Al-Aqsa nell'elenco, senza tuttavia aver preso in debita considerazione la ragione di tale abrogazione, ha commesso un errore di diritto. L'unica ragione a giustificazione della summenzionata abrogazione è stato l'obiettivo di evitare una sovrapposizione fra la misura nazionale di congelamento di capitali, imposta dalla Sanctieregeling, e la misura di congelamento dei beni stabilita al livello dell'Unione dal regolamento n. 2580/2001<sup>3</sup>, conseguentemente all'iscrizione di Al-Aqsa nell'elenco in parola. Detta abrogazione ha quindi avuto quale unico scopo il rispetto del TFUE, che prevede che il regolamento dell'Unione sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che esclude, in via di principio, l'adozione o il mantenimento di disposizioni nazionali parallele. **La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale.**

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2007, Al-Aqsa/Consiglio ([T-327/03](#)), v. anche [CP n.°47/07](#).

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, Al-Aqsa/ Consiglio ([T-348/07](#)), v. anche [CP n.°81/10](#).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70 ).

A seguito di tale annullamento, la Corte stessa statuisce in via definitiva sul ricorso iniziale proposto da Al-Aqsa dinanzi al Tribunale e vertente sull'annullamento delle decisioni del Consiglio relative al congelamento dei capitali.

La Corte rileva, anzitutto, che **il Consiglio disponeva delle informazioni precise e degli elementi del fascicolo da cui risultava che nei confronti di Al-Aqsa era stata presa da un'autorità olandese competente una decisione rispondente ai criteri stabiliti dal diritto dell'UE**. In tale contesto, la Corte sottolinea che, in conformità al diritto dell'Unione, siffatto richiamo alla decisione nazionale implica la sussistenza di prove serie e credibili del coinvolgimento della persona interessata in attività terroristiche, considerate affidabili dalle autorità nazionali competenti. Il Consiglio, peraltro, ha potuto considerare, senza commettere un errore di valutazione, che Al-Aqsa avesse contezza, del fatto che la sua attività consistente nel raccogliere e nel mettere a disposizione capitali contribuiva ad attività terroristiche.

La Corte ha quindi considerato che **il Consiglio non è venuto meno al suo obbligo di riesame della sussistenza dei motivi idonei a giustificare le decisioni di congelamento dei capitali**. Essa constata che l'abrogazione della Sanctieregeling non era sufficiente a far dichiarare il mantenimento di Al-Aqsa nell'elenco incompatibile con il diritto dell'Unione. Non sussistono infatti indizi che avrebbero potuto indurre il Consiglio a constatare che Al-Aqsa avesse sospeso o cessato di contribuire al finanziamento di attività terroristiche, e ciò indipendentemente dal fatto che il congelamento dei suoi capitali rendeva la prosecuzione di siffatta contribuzione più difficile, se non impossibile.

La Corte giudica che **le decisioni del Consiglio non violano il diritto di proprietà di Al-Aqsa**. Essa ricorda che il diritto di proprietà, nel diritto dell'Unione, non fruisce di una tutela assoluta e he possono all'esercizio del diritto in parola essere apportate restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non rappresentino, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. Dato che la misura di congelamento di capitali costituisce una misura cautelare, essa non è intesa a privare tali persone della loro proprietà. Poiché le misure alternative e meno vincolanti menzionate da Al-Aqsa - quali un sistema di previa autorizzazione o un obbligo rigoroso di giustificazione a posteriori dell'uso dei capitali versati - non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito dall'Unione, ossia la lotta contro il finanziamento del terrorismo, le restrizioni al diritto di proprietà di Al-Aqsa imposte dal Consiglio hanno natura necessaria. Analogamente, in considerazione dell'importanza di tale lotta, dette restrizioni non sono sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti.

Infine, **la Corte respinge l'argomento di Al-Aqsa secondo cui la decisione del Consiglio non soddisferebbe il requisito di motivazione** previsto dal diritto dell'UE. Difatti non sussistono indizi nel senso che, successivamente all'adozione della Sanctieregeling, la situazione di fatto o la valutazione della stessa da parte delle autorità nazionali olandesi sia mutata relativamente al coinvolgimento di Al-Aqsa nel finanziamento di attività terroristiche. Nelle succitate condizioni non era necessario esporre più dettagliatamente le ragioni per cui il Consiglio era convinto che restassero valide le motivazioni a giustificazione dell'iscrizione di Al-Aqsa nell'elenco.

**La Corte respinge pertanto il ricorso iniziale proposto dalla Stichting Al-Aqsa.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis (+352) 4303 2582*